



4/2017

IL “DIALOGO COL MORTO” SPIEGATO AI SUOI EREDI

La confisca di prevenzione in caso di decesso del soggetto pericoloso tra successione ereditaria, intestazione fittizia di beni e nullità degli atti di disposizione: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata che assicura l'efficienza del sistema (nota a [Cass., SSUU, sent. 22 dicembre 2016, dep. 16 marzo 2017, n. 12621, Pres. Fiale, Rel. De Amicis, Ric. De Angelis ed altri](#))

di Corinna Forte

Abstract. Partendo dall'analisi delle conseguenze teoriche e operative dell'introduzione, avvenuta con la legge n. 125/2008 (cd. “Primo pacchetto sicurezza”), del principio dell'applicabilità disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento ablativo statutale in caso di morte del soggetto portatore di pericolosità, si esamina la sentenza con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo relativo all'ambito di applicazione degli artt. 18 e 26 del Codice Antimafia. In particolare, vengono in rilievo la possibilità di ordinare la confisca di beni intestati ai successori “di fatto” del soggetto pericoloso e la necessità della previa declaratoria di nullità degli atti di intestazione fittizia.

SOMMARIO: 1. Il caso in esame – 2. Il “dialogo col morto” nel sistema italiano di contrasto ai patrimoni criminali: evoluzione giurisprudenziale e normativa. – 2.1. La confisca in danno degli eredi del soggetto pericoloso. – 2.2. L'intestazione fittizia dei beni. – 3. L'interpretazione prospettata da Cassazione Penale, Sez. VI, n. 579/2016. – 4. Le questioni poste nell'ordinanza di rimessione. – 5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite. – 6. Conclusioni. – 6.1. La confisca di prevenzione per equivalente: cenni *de jure condendo*.

1. Il caso in esame.

La Corte di Appello di Roma, con decreto emesso in data 8 gennaio 2015, confermò la confisca di prevenzione di numerosi beni, disposta nei confronti dei successori di un soggetto qualificato come socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 159/2011 (cd. **pericolosità generica**); in dettaglio erano stati appresi cespiti intestati sia ai figli del prevenuto (deceduto *ab intestato*), suoi successori a titolo universale, sia ai di lui genitori e al di lui fratello.

Il procedimento risultava instaurato in epoca successiva al decesso di questi, entro il termine quinquennale di cui all'art. 18 del Codice Antimafia.

In specie, si era ritenuto possibile confiscare i beni intestati agli eredi e caduti in successione, nonché i cespiti che – dopo la morte del soggetto portatore di pericolosità – erano stati fittiziamente intestati a terzi da parte degli eredi, in quanto espressione di un'attività di **reimpiego di risorse provento di attività criminose**.

Ancora, la Corte aveva disposto l'ablazione dei beni intestati in vita fittiziamente dal *de cuius* al fratello e ai genitori, con atti a titolo oneroso nell'ambito dei quali costui era stato ritenuto acquirente di fatto; indice di **fittizietà della formale intestazione** era stata considerata la **sproporzione tra i redditi di tali soggetti e il valore degli acquisti**, operati in coincidenza con il periodo nell'arco del quale si erano affermate le manifestazioni sintomatiche della pericolosità sociale del deceduto.

Peraltro, nel giudizio di merito non si era proceduto a dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 26 del Codice Antimafia, dei relativi atti di disposizione.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i **successori "di fatto"** del soggetto pericoloso, ovvero i genitori e il di lui fratello, lamentando l'erronea applicazione della disciplina regolatrice in punto di violazione del divieto di irretroattività (la possibilità di disporre la confisca di prevenzione in via disgiunta sarebbe stata introdotta, secondo la prospettazione difensiva, solo con il decreto legislativo n.94/2009 e quindi dopo la morte del loro congiunto) e il difetto di prova circa il carattere fittizio delle descritte intestazioni.

Nell'ambito del procedimento così instauratosi, i giudici della Prima Sezione hanno ritenuto preliminare promuovere, attraverso la manifestazione di un **contrasto interpretativo** con quanto affermato dalla Sezione Sesta nella sentenza n. 579 del 16 dicembre 2015, una decisione da parte delle Sezioni Unite in punto di ricognizione dei contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 18, comma 3, del Codice Antimafia, a norma del quale *"il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso"*.

L'ordinanza di rimessione è stata depositata in data 9 novembre 2016 e, in tempi rapidissimi, è sopraggiunta la decisione delle Sezioni Unite.

Il dispositivo è datato 22 dicembre 2016, mentre le motivazioni della sentenza sono state depositate il 16 marzo 2017.

La comprensione dell'*iter* logico seguito dall'ordinanza di rimessione e la ricostruzione del percorso ermeneutico accolto dalle Sezioni Unite impongono una – pur sintetica – disamina preliminare della normativa in materia, nonché dei più rilevanti approdi giurisprudenziali sul punto, vagliati alla luce del contrasto interpretativo composto dal supremo consesso di legittimità.

2. Il “dialogo col morto” nel sistema italiano di contrasto ai patrimoni criminali: evoluzione giurisprudenziale e normativa.

2.1. La confisca in danno degli eredi del soggetto pericoloso.

Risale al 2008 l'introduzione – in un contesto che aveva tutto l'aspetto di una nuova emergenza nella lotta alla criminalità organizzata – della disposizione di modifica dell'art. 2 *bis* della legge 575/65 contenuta nell'art. 10 lett. c) della legge 24 luglio 2008 n. 125, comma 6 *bis*, che per la prima volta codifica il criterio cd. della **applicabilità “disgiunta” delle misure di prevenzione** e quindi la regola, di estrema novità, secondo la quale il procedimento per l'applicazione della misura patrimoniale può svolgersi in maniera autonoma da quello per l'irrogazione della misura di natura personale, rompendo un sistema antico fondato sulla regola inderogabile della previa applicazione della misura personale quale **indefettibile presupposto** per l'adozione della ben più gravosa misura patrimoniale¹.

La nuova disposizione va a intaccare, quindi, un procedimento di prevenzione caratterizzato ontologicamente dall'andamento parallelo delle misure personali e reali nel senso della sussistenza di una **pregiudiziale soggettiva all'ablazione reale**, che veniva – per così dire – autorizzata all'esito di un percorso conoscitivo positivo sulla pericolosità del soggetto che, potendo sussistere al momento della decisione sulla confisca o anche precedentemente, rivestiva carattere di elemento indefettibile.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul tema, ha chiarito che il Legislatore, con le su citate novelle del 2008 e del 2009, che hanno modificato aspetti non marginali della disciplina normativa della prevenzione, “*ha inteso affermare il principio della cosiddetta “autonomia della misura patrimoniale di prevenzione” rispetto a quella personale, stabilendo che “le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente”*”².

La compatibilità del nuovo sistema, emergente dai citati “Pacchetti Sicurezza”, con i principi costituzionali è stata esaminata dalla Corte di Cassazione che ha, però, ritenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata, in ragione della piena conformità della disciplina in analisi con il sistema di valori super-primario di riferimento.

Si è, in specie, affermato: “*è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti*

¹ Sia consentito il rinvio a CASELLA-FORTE, “*Prove di “dialogo col morto”: il sequestro di prevenzione nei confronti degli eredi del soggetto pericoloso tra elaborazione giurisprudenziale e perplessità della dottrina*”, in *Cass. Pen.*, n. 12/2014; sul tema, anche CAIRO-FORTE, *Codice delle misure di prevenzione*, Nel Diritto, 2014.

² *Cass. Pen. Sez. I*, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli e altri, in *Cass. pen.*, 2014, 256, con nota di A.M. MAUGERI.

costituzionalmente tutelati di proprietà e iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza³.

Va ricordato, inoltre, che è prevista anche una forma di **confisca per equivalente** – dunque su beni di lecita provenienza – qualora la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca, ovvero quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede (art. 25 d.lgs. n. 159/11).

Coerentemente con tali presupposti, il nuovo sistema normativo procede, dunque, a regolare un paradigmatico caso di **scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione**, ovvero quello relativo all'ipotesi di **morte del soggetto** nei cui confronti la misura di prevenzione patrimoniale poteva essere applicata: secondo la novella del 2008, infatti, le misure patrimoniali possono essere disposte in caso di morte del soggetto destinatario della loro applicazione, sia che essa sopraggiunga nel corso del procedimento di prevenzione, sia che essa si verifichi ancor prima dell'instaurazione del procedimento stesso.

Tuttavia, diverso è il regime processuale poiché, nel primo caso, la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 *bis*, comma 6 *bis* (oggi trasfuso nell'art. 18, comma 2, del Codice Antimafia) stabilisce che il procedimento, avviato nei confronti del proposto, alla sua morte "*prosequa*" nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; nel secondo caso, invece, l'art. 2 *ter* (recepito senza modifiche nel comma 3 dell'art. 18) prevede che la proposta di confisca possa essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale può essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso.

La fattispecie di cui al citato comma 2 si presenta, senza dubbio, come la meno innovativa, atteso che la giurisprudenza di merito e di legittimità era già giunta in via interpretativa a codificare la possibilità – pur in mancanza di una norma *ad hoc* che ciò esplicitamente consentisse – di ordinare la confisca di prevenzione anche qualora il soggetto proposto fosse morto nel corso del procedimento finalizzato all'irrogazione della menzionata misura ablativa patrimoniale e, comunque, prima della definitività del relativo provvedimento⁴.

³ Così Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2012 sentenza n. 10153 Cc. (dep. 4 marzo 2013) Rv. 254546; vd. anche F. MENDITTO, [Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità da profitto \(mafie, corruzione, evasione fiscale\)](#), in *questa Rivista*, 2 febbraio 2015.

⁴ Ad es. Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 5092 del 28.10.1999 (Cc. 22.9.1999), Rv. 214427, Calamia e altro, ove si affermava che la confisca disposta ai sensi dell'art. 2 *ter* della legge 31 maggio 1965 n. 575 non viene meno in conseguenza della morte della persona sottoposta a misura di prevenzione personale, dato che le finalità perseguite con tale provvedimento dal Legislatore non sono necessariamente collegate alla sua persistenza in vita. Nello stesso senso, Sez. I, sentenza n. 20451 del 18.5.2001 (Cc. 1.3.2001), Rv. 218869, Siino e altri; così, pure, Sez. II, sentenza n. 20323 del 23.5.2002 (Cc. 16.1.2002), Rv. 221556, imputato Di Marco e altri; stessa

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁵ affermarono il principio secondo cui, in caso di **morte del soggetto** sottoposto a misura di prevenzione personale con decreto divenuto definitivo, intervenuta **anteriamente all'irrevocabilità del provvedimento di confisca** dei suoi beni, l'intervento ablatorio conservava la sua efficacia.

Maggiormente innovativa, invece, l'introduzione, con i due **"Pacchetti sicurezza" del 2008-2009**, della possibilità di chiedere e ottenere una misura patrimoniale indipendentemente dalla proposta di una misura personale, fattispecie disciplinata in modo esplicito nell'ipotesi in cui il **proposto fosse già deceduto prima della formulazione della proposta** di sequestro/confisca.

In generale, la norma s'inquadra nell'ambito del tentativo di introdurre nel sistema italiano una vera e propria *actio in rem* svincolata dall'apprezzamento circa i presupposti di pericolosità personale⁶.

Quel che è certo è che il Legislatore ha alzato ancora l'asticella della prevenzione patrimoniale, consentendo di instaurare un procedimento finalizzato alla sola confisca

Sez., sentenza n. 12529 del 10.3.2005 (dep. 4.4.2005), Bellino e altri. In dottrina GIALANELLA, *La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il pacchetto sicurezza*, a cura di Cassano, Roma 2009, 133 e ss. Si rinvia, ancora, per una ricostruzione del sistema nel periodo anteriore alle recenti riforme GAROFOLI, *Evoluzione del sistema di prevenzione patrimoniale e morte del soggetto pericoloso*, in *Corr. Giur.*, 1997, fascicolo V.

⁵ Cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 18 del 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Rv. 205262, P.G. in proc. Simonelli e altri, in cui si afferma che la praticabilità della confisca di prevenzione anche dopo la morte del proposto è ancorata al rilievo che "il venire meno del "proposto" – una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della speciale legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca – non fa venir meno quest'ultima misura, posto che le finalità perseguite dal legislatore, non prescindono, né potrebbero, dalla "preesistenza" del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua "persistenza in vita" in tal senso, anche Cass. I, 24 novembre 1998, Marchese, in Cass. Pen., 1999, 3558. In dottrina, cfr. MAUGERI, *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali prima e dopo la riforma introdotta dal decreto n. 92/2008*, in Cassano (a cura di), *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il pacchetto sicurezza*, Roma 2009, 49 e ss. e GIALANELLA, *Un punto di vista sulla resistibile novità della riforma della prevenzione patrimoniale antimafia*, in *Questione Giustizia* 5/2010, 19 e ss.

Per un'ampia ricostruzione, si veda anche F. MENDITTO, [Presente e futuro delle misure di prevenzione patrimoniali: da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto](#), in questa Rivista, 23 maggio 2016.

⁶ Cfr. in tema GIALANELLA, *Un problematico punto di vista sui presupposti applicativi del sequestro e della confisca di prevenzione all'esito del duplice intervento normativo della l. 24.7.2008, n. 125, 2008 e del 15 luglio 2009, n. 94, e dei più recenti insegnamenti della Corte di legittimità*. In dottrina, si veda anche BALSAMO-NICASTRO, *I soggetti interessati*, in AA.VV., *Misure di prevenzione*, Utet, 2013, pag. 335. Si era discusso se fossero possibili il sequestro e la confisca di un patrimonio solo nei confronti di indiziati di mafia, nel senso voluto dall'art. 1 della legge 575/65, o di indiziati di condotte di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p., ovvero se le riforme avessero effettivamente attuato un procedimento reale puro che prescindesse, in assoluto, dalla sussistenza di un profilo subiettivo che ontologicamente radicava l'intervento patrimoniale di prevenzione. Così opinando, infatti, sarebbe stato legittimo disporre la confisca a prescindere da chi ne risultasse destinatario e, soprattutto, in presenza di una mera condizione di sproporzione o di incapacità a giustificare la provenienza. L'ipotesi non persuadeva i più, nonostante taluno sembrava l'avesse avanzata (cfr. RICCI, in Lorusso-Ricci, *Le novità del pacchetto sicurezza, (seconda parte), I profili processuali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 1495; in dottrina in senso chiaramente contrario ASTARITA, *La confisca di prevenzione strumento di prosciugamento dei patrimoni mafiosi*, in Furfaro (a cura di), *Le misure di prevenzione*, Torino, 2013, 394).



4/2017

in ordine a beni riconducibili a un soggetto pericoloso già deceduto, ipotesi questa mai ammessa in passato in via interpretativa dalla giurisprudenza; non sfugge la portata dirompente della disposizione, che si presenta profondamente differente rispetto alla disciplina che governa il processo penale in caso di morte dell'imputato, evento individuabile come causa di estinzione del reato se intervenuto prima della condanna, ovvero come causa di estinzione della pena, se sopravvenuto dopo tale evento.

Inoltre, è noto che il decesso dell'imputato determina l'immediata cessazione di ogni suo rapporto processuale, con l'impossibilità per il suo difensore e per i suoi eredi persino di proporre impugnazione in tali ipotesi, per difetto di legittimazione attiva⁷.

Qui, al contrario, si individuano i successori a titolo universale o particolare come parti processuali in luogo del loro avente causa, nonché come destinatari *ab origine* della proposta avanzata dall'autorità a ciò preposta, determinando – come può facilmente intuirsi – non trascurabili profili di compressione del diritto di difesa degli stessi.

Costoro avranno quindi la facoltà di esercitare, come avrebbe potuto fare il loro avente causa, l'onere di allegazione in tema di pericolosità dello stesso, di disponibilità originaria del bene in capo a costui e di sufficienza indiziaria della provenienza illecita del bene, ovvero della sproporzione tra i suoi profili reddituali, l'attività eventualmente svolta e il valore del bene stesso⁸.

Qualora, poi, i successori si difendano sostenendo di avere il possesso dei beni vincolati non già *iure successionis*, bensì *iure proprio* (perché, ad esempio, il *de cuius* consentiva loro di utilizzarli) occorrerà analizzare la questione alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza in merito alla nozione di *disponibilità* dei beni in capo al soggetto "proponibile", in forza del combinato disposto di cui ai commi 3 ed 11 della L. n. 575 del 1965, art. 2 *ter*, oggi recepiti nel Codice Antimafia: costituisce, invero, frutto di un pacifico insegnamento il principio secondo cui lo spettro di operatività della confisca di prevenzione investe tutti i beni dei quali il soggetto proposto abbia, ovvero abbia avuto in vita, la "*disponibilità a qualsiasi titolo*", locuzione con la quale la legge ha inteso indubbiamente designare una relazione con il bene connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinarne autonomamente – *uti dominus*, appunto – la destinazione, l'impiego e il godimento.

Come si è visto, l'articolo 18, comma 3, del Codice Antimafia individua nei "*successori a titolo universale o particolare*" i **destinatari della proposta di confisca** formulata entro cinque anni dal decesso del soggetto pericoloso, nonché come coloro nei cui confronti s'instaurerà il successivo giudizio camerale finalizzato all'ablazione definitiva in favore dello Stato.

Il terzo comma dell'articolo 18 fissa il termine entro il quale può essere avanzata la proposta di prevenzione in **cinque anni dal decesso** del soggetto nei cui confronti la confisca poteva essere disposta.

⁷ Il principio è stato elaborato dalla giurisprudenza in riferimento all'art. 571 c.p.p. Cfr. ad es. Cass. Pen. Sez. III, 21 settembre 2007, n.35217, Voce; Cass. Pen. Sez. V, 4 marzo 2004, n.10310, Artale.

⁸ Cfr. decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione di misure di prevenzione il 15 luglio 2011.



4/2017

Il termine quinquennale decorrerà dalla data della morte dell'interessato, desumibile dalla relativa certificazione, e in specie – per individuare tale momento – occorrerà fare riferimento alla **dichiarazione di morte**, fatta ai sensi degli artt. 138 e ss. del R.D. 1238/39 (*Ordinamento dello Stato civile*) all'ufficiale di stato civile, o, meglio, all'**atto di morte** da questi redatto alla stregua dell'articolo 140 Ord. Stat. Civ.

In caso di **morte presunta**, il termine decorrerà invece dalla data del decesso, determinata ai sensi dell'articolo 61 c.c., oppure dal momento in cui si ebbe l'ultima notizia della persona assente, alla stregua dell'articolo 58 c.c.

I giudici di legittimità hanno chiarito, sul punto, che una volta acquisita la notizia certa della morte del proposto/sottoposto, i giudici di merito devono preliminarmente verificare se tale evento, comportante l'inesistenza fisica dell'interessato, si fosse già verificato al momento dell'inizio del procedimento o meno, non potendosi semplicemente in siffatta ipotesi invocare la nuova disciplina e proseguire il giudizio nei confronti dei suoi eredi⁹.

Il citato termine ha carattere perentorio e le conseguenze della sua inosservanza saranno l'**inammissibilità della proposta** (qualora essa sia stata formulata dall'autorità competente già dopo il decorso dei cinque anni dal decesso del soggetto pericoloso), ovvero la sua **improcedibilità**, rilevabile anche di ufficio, allorché si accerti – nel corso del giudizio – che dal momento della morte a quello della presentazione della proposta siano decorsi più di cinque anni¹⁰.

2.2. L'intestazione fittizia di beni.

L'**art. 26** del decreto legislativo n. 159/2011, ricognitivo delle norme introdotte nel corpus della legge n. 575/65 dal cd. *Primo pacchetto sicurezza* (decreto n. 125/2008), contempla due forme di **intestazione fittizia**.

La prima è quella descritta dal comma 1 della norma in commento: si prevede che, all'esito dell'accertamento della fittizia intestazione o trasferimento a terzi, con il decreto di confisca debba essere dichiarata la **nullità dei relativi atti di disposizione**.

Il secondo comma disegna, poi, un meccanismo di agevolazione probatoria per l'organo d'accusa in punto di prova e d'accertamento giurisdizionale, introducendo una **presunzione iuris tantum** a norma della quale sono presunti come fittizi i **trasferimenti**

⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 484/2012. In dottrina si chiarisce che in questi casi non v'è dubbio che il procedimento si debba svolgere nei confronti degli eredi: MONTARULI, *Le misure di prevenzione patrimoniali e l'amministrazione dei patrimoni aggrediti* in AA.VV., *I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata*, Torino 2010, 235; ivi, cfr. anche ABBATTISTA, *I profili di criticità del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali dopo le riforme sulla "sicurezza pubblica"*, 343.

¹⁰ In tal senso la già citata Cass. Pen., Sez. VI, n. 10153/2012. Cass. Sez. VI, sentenza n. 484 del 20 ottobre 2011 Cc. (dep. 11 gennaio 2012) Rv. 251648, ha poi osservato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'improcedibilità dell'azione di prevenzione proposta oltre il termine di cinque anni dal decesso del soggetto nei cui confronti sarebbe potuta essere disposta la confisca determina la nullità del procedimento nei confronti degli eredi del *de cuius*, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado e non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio dei suoi successori.



4/2017

e le intestazioni, anche a titolo oneroso, **effettuati nei due anni antecedenti la proposta** della misura di prevenzione nei confronti dell'**ascendente**, del **discendente**, del **coniuge** o della **persona stabilmente convivente**, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; ancora sono presunti tali **i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario**, effettuati **nei due anni antecedenti** la proposta della misura di prevenzione (a favore di chiunque operati).

La norma, dunque, riflette la scelta di tipizzare alcuni negozi giuridici che si ritengono – per esplicita volontà normativa e in base a una presunzione – fittizi sino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi e alcune categorie di parenti del medesimo proposto; qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione nei due anni antecedenti la proposta della misura¹¹.

Gli effetti della declaratoria di nullità del trasferimento operano tra terzo, proposto e aventi causa, fissando lo statuto simulatorio dell'operazione di trasferimento; l'effetto concorrente e ulteriore che deriva dalla declaratoria di nullità è la sottrazione del bene dal patrimonio del simulato acquirente con efficacia *ex tunc* e con inevitabile sacrificio delle ragioni dei rispettivi creditori.

3. L'interpretazione prospettata da Cassazione Penale, Sez. VI, n. 579/2016.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte ha annullato il decreto del Tribunale di Palermo col quale era stata rigettata un'istanza di revoca del sequestro di prevenzione di alcuni beni in danno di soggetti legati da vincoli di parentela (ma non tutti qualificabili come eredi ai sensi della normativa civilistica) con una persona dichiarata socialmente pericolosa, disponendo altresì la restituzione degli stessi agli aventi diritto.

La caducazione, senza rinvio, ha colpito in modo specifico il vincolo disposto nei riguardi dei congiunti non rientranti nel novero codicistico degli eredi.

A giudizio della Corte le **nozioni di "erede"** e di **"successore a titolo universale o particolare"** cui fa riferimento l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011 **sono solo quelle proprie del codice civile**, senza alcuna possibilità di dar rilievo a nozioni di erede o successore "di fatto".

Infatti, si osserva, la citata costruzione (imperniata sul coinvolgimento degli eredi del *de cuius* pericoloso e temporalmente perimetrata entro i cinque anni dal decesso di costui) costituisce una **scelta legislativa** con i connotati dell'eccezione; di converso, il venir meno del soggetto pericoloso determina una situazione caratterizzata da ampi margini di discrezionalità che va gestita nel quadro di un **doveroso bilanciamento** tra l'esigenza di sottrarre al libero mercato beni caratterizzati da un'illecita acquisizione e quella di certezza delle regole che disciplinano la circolazione dei beni.

¹¹ In motivazione, Cass. Pen., Sez. I, n. 39799 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Rv. 248845.



4/2017

Esclusa qualsivoglia ipotesi di estensione analogica, si sostiene che *“la proposta (di confisca) deve proseguire o essere iniziata solo nei confronti dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 18”*.

La procedura di cui all’art. 18 comma 3, pertanto, può svolgersi esclusivamente nei confronti di tali soggetti (i successori) ed essere destinata al recupero dei beni loro pervenuti, salva la possibilità di trattare incidentalmente posizioni relative a beni fittiziamente intestati trasferiti a terzi, nella misura in cui ai sensi dell’art. 26 comma 1 risulti posta in essere una dichiarazione di nullità di tale atto di disposizione, con rientro di detti beni nel patrimonio degli eredi ed eventuale, successiva, confisca.

Il *focus* del dato normativo, dunque, è rappresentato dall’individuazione del soggetto passivo dell’azione (i successori *mortis causa*), sì da determinare una **consistente limitazione della confiscabilità** dei beni, dovendosi trattare di beni già presenti nel patrimonio degli eredi (in forza del fenomeno successorio) o, al più, di beni che in detto patrimonio potrebbero farsi rientrare in virtù di un’azione – incidentale – di simulazione, previa declaratoria di nullità degli atti negoziali e (solo) successiva confiscabilità.

Con il medesimo *iter* logico la Corte ha, infine, ribadito il carattere perentorio del termine quinquennale, il cui rispetto costituisce *“condizione di legittimità della stessa azione di prevenzione”*.

4. Le questioni poste nell’ordinanza di rimessione.

La Prima Sezione della Corte, nell’ordinanza richiamata innanzi, prende le mosse dalla pronuncia della Sesta Sezione e dai principi in essa affermati in modo estremamente netto; trattasi, peraltro, dell’unico precedente oggetto di massimazione espressamente intervenuto sull’art. 18 del Codice Antimafia.

Le questioni rimesse alle Sezioni Unite sono sostanzialmente tre.

La prima (quella su cui appare più palese il contrasto con la ricordata pronuncia del 2015) attiene alla possibilità di individuare la **categoria soggettiva dei “successori a titolo universale o particolare”** di cui all’art. 18, comma 3, quale **“polo necessario” del contraddittorio** in relazione al pregiudiziale accertamento della pericolosità sociale del soggetto defunto e del generale squilibrio patrimoniale di costui, ovvero soltanto come ambito idoneo a ricomprendere quei soggetti che, in forza dell’evento morte, risultino aver ottenuto le attribuzioni patrimoniali in tal caso confiscabili, con tendenziale coincidenza dei destinatari dell’azione e della perimetrazione della confiscabilità dei beni, nella misura in cui dette entità patrimoniali siano state ricevute per successione.

La norma richiamata, secondo i giudici di legittimità, può dare luogo a tre distinte opzioni ermeneutiche.

In primis, può ipotizzarsi che la scelta legislativa di indirizzare la (sola) azione patrimoniale nei confronti dei successori del soggetto portatore di pericolosità implichi che costoro (identificati in base alle regole contenute del codice civile), oltre a rivestire la qualità di contraddittori necessari sul giudizio incidentale di pericolosità, debbano essere anche i **portatori esclusivi dell’interesse antagonista all’ablazione**, di talché i **beni passibili di aggressione sarebbero esclusivamente quelli “caduti in successione”**.



4/2017

Secondo una diversa opzione ermeneutica, invece, la scelta legislativa tende a determinare la **semplice instaurazione del contraddittorio**, sì da rendere possibile la contestazione sui profili di pericolosità soggettiva, ma non si riflette sui contenuti dell'azione patrimoniale, nel senso che i beni aggredibili sono tutti quelli "riferibili" al *de cuius*.

Infine, se si aderisce alla terza ipotesi ricostruita nell'ordinanza di rimessione, la scelta legislativa tende a **identificare il polo di contraddittorio e gli interessi sottostanti**, ma non va intesa come possibilità di "aggressione" dei soli beni caduti in successione, potendosi applicare in via incidentale la disposizione di cui all'art. 26 del Codice Antimafia, sicché taluni beni frutto di negozi simulati potrebbero essere recuperati tramite la declaratoria di nullità di tali atti e il conseguente ingresso delle entità patrimoniali nel compendio ereditario.

Tanto premesso, la Corte, discostandosi dalla precedente decisione innanzi richiamata, aderisce alla terza tesi prospettata e in tal senso richiede alle SSUU una risposta: in particolare, si reputa non condivisibile il delineato approdo ermeneutico nella parte in cui, imponendo un ulteriore presupposto in via interpretativa (consistente nella preesistenza dei beni confiscabili nel patrimonio degli eredi in forza del fenomeno successorio, ovvero nella previa declaratoria di nullità *ex art. 26* degli atti simulati di trasferimento e nel correlativo reingresso dei relativi beni nell'asse ereditario), determina un limite non previsto normativamente alla confiscabilità dei beni intestati dal *de cuius* in vita a terzi.

Ciò in ragione, per un verso, della **peculiare ratio della disposizione**, come ricostruita dalla giurisprudenza (si fa riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 2 luglio 1996, Simonelli, ripresa dalla più recente pronuncia delle SSUU Spinelli del 2014, secondo la quale la *ratio* sottesa ai provvedimenti in esame è quella di colpire "*beni e proventi di natura presuntivamente illecita...per escluderli dal circuito economico*") e, per altro verso, della necessità di inquadrare l'istituto nel più generale **contesto legislativo di riferimento**.

In particolare, si osserva che il Codice Antimafia, nel suo impianto complessivo, ha cercato di "elevare a sistema" i principi emersi da tale riflessione giurisprudenziale, da un lato consentendo la prosecuzione del giudizio di prevenzione lì dove il decesso del soggetto indiziato di pericolosità sia sopravvenuto durante il procedimento (attuale art. 18 comma 2) e dall'altro (e con minor tasso innovativo) consentendo la proposizione di un'azione a esclusivo contenuto patrimoniale, qualora la morte del soggetto pericoloso sia avvenuta prima dell'instaurazione del procedimento.

La Corte rileva, a questo punto, che il principale profilo di criticità della disciplina sta nell'individuazione – specie nella seconda ipotesi – del polo antagonista di contraddittorio sul presupposto "storico", che è e resta quello della pericolosità sociale del *de cuius*.

L'individuazione dei successori come soggetti passivi del rapporto processuale prevenzionale – è questo lo snodo ermeneutico cruciale – avviene, secondo i giudici remittenti, non in ragione (e nei limiti) dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (o ricevibile), quanto in forza della necessità di tutela della personalità del deceduto e ai fini di contrasto della prospettazione accusatoria circa la sua pericolosità sociale, posto

che l'assenza – per definizione – del portatore di tale requisito renderebbe impossibile realizzare altrimenti il contraddittorio su tale pregiudiziale aspetto, impedendo la “trattazione” del procedimento in quanto tale.

Importante, ai fini della ricostruzione dell'*iter* motivazionale della citata ordinanza, è anche il riferimento alla sentenza (la n. 21 del 2012) con cui la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare infondato il dubbio di legittimità della disciplina in analisi sotto il profilo del **rispetto del principio del contraddittorio proprio nei confronti degli eredi**: colà, infatti, si evidenziò che il successore è colui cui è stata attribuita in via diretta la qualità di parte, proprio al fine di contrastare in giudizio il ricorso dei presupposti per addivenire alla confisca.

Da ciò discende che l'avvenuta instaurazione del contraddittorio alla stregua dell'art. 18, comma 3, ha lo scopo e la funzione di rendere possibile la trattazione del procedimento, ma non esaurisce né condiziona il tema del recupero dei beni illecitamente accumulati dal *de cuius* in vita.

In termini ancora più chiari, va ritenuto che l'azione esclusivamente patrimoniale tratteggiata dal Legislatore nel 2008 debba essere rapportata – secondo le ordinarie categorie della prevenzione – ai beni individuabili come nella *disponibilità* del pericoloso al momento del suo decesso, a chiunque formalmente intestati¹².

La **seconda questione** emerge dalla disamina dell'ulteriore passaggio motivazionale col quale la Corte sostiene, in opposizione alla sentenza n. 579/2016, che **non appare necessario realizzare** – quale condizione imprescindibile per operare la confisca – incidentalmente e **preliminarmente l'applicazione delle norme dettate dal codice civile in tema di simulazione (art. 1414 c.c.), ovvero di quella di cui all'art. 26 del Codice Antimafia** allo scopo di far rientrare i beni in questione, sia pure temporaneamente e fittiziamente, nel patrimonio dei successori.

Tale ultima disposizione, in specie, assolve – a parere del collegio – alla diversa funzione di garantire la **certezza dei rapporti giuridici** lì dove dalla fittizia intestazione a terzi possano derivare effetti ulteriori nei rapporti intrattenuti da terzi con l'intestatario apparente, ma non esplica alcun effetto pregiudiziale sulla possibilità di confiscare il bene.

Ragionare in termini di “*necessarietà*” della sua applicazione, infine, comporta il determinare “*l'individuazione di un presupposto di legge “aggiuntivo” rispetto alla*

¹² Principio questo ribadito con chiarezza da Cass. Pen., Sez. VI, n. 10153/2012, ove si è precisato che i beni confiscabili sono, appunto, tutti quelli rientranti nella disponibilità – a qualsiasi titolo e, quindi, anche in termini di *signoria di fatto* – del soggetto “proponibile” (deceduto), senza alcuna necessità di far rientrare preliminarmente detti beni nel patrimonio degli eredi).

In dottrina è da tempo consolidata l'idea dell'indifferenza della titolarità formale del bene in capo al terzo: cfr. ad es. MAISANO, *Profili commercialistici della nuova legge antimafia*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, 1984, 418, occorrendo, ai fini del sequestro e della confisca, la prova del potere in fatto di determinare la destinazione del bene. Si trattava di un potere e di un accertamento assolutamente concreto e che prescindesse dall'esistenza di titoli formali o reali che legittimavano quel potere (cfr. BUONGIORNO, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia* in *Riv. dir. proc.*, 1988, 445); in giurisprudenza si vedano anche Cass., Sez. V, 17 marzo 2000, n. 1520, Cannella, in *Cass. pen.* 2001, 1327; Cass., Sez. I, 2 dicembre 1991, Carpinteri, in *Cass. pen.*, 1993, 419, n. 255.



4/2017

previsione generale di confiscabilità di beni che si trovano nella mera disponibilità uti dominus del soggetto pericoloso al momento del decesso”.

Connesso a questo profilo il **terzo aspetto problematico** evidenziato nell’ordinanza di rimessione, attinente alla questione se le presunzioni di fittizietà degli atti di disposizione previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto, oppure anche gli atti dei successori.

5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite.

Come anticipato, in tempi veramente rapidi la questione è stata decisa e le motivazioni della sentenza sono state depositate, in data 16 marzo 2017.

La pronuncia in commento prende le mosse dalla ricostruzione, per i profili di interesse, del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali come tratteggiato nel cd. Codice Antimafia, alla luce delle innovazioni in esso codificate e, in specie, del principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali (di cui rappresenta corollario la circostanza che la morte del proposto non impedisce l’applicazione delle misure ablativo, anche se avvenuta prima del sequestro e anche prescindendo dalla possibilità di disporre misure personali) e della **funzione precipua della prevenzione patrimoniale**, individuata nell’intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività criminose, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione¹³.

Vengono, inoltre, richiamati i passaggi motivazionali della sentenza n. 21/2012 della Corte Costituzionale, ove si è ribadita la piena possibilità per i successori del proposto/proponibile di difendersi in giudizio, facendo valere i propri diritti legittimamente assunti, e si è chiarito che la qualità di successore non priva l’interessato del diritto di difesa, né si traduce in un *vulnus* sotto il profilo del contraddittorio, potendo costoro partecipare al relativo giudizio secondo il meccanismo testé individuato.

Da ciò la Corte a Sezioni unite fa discendere la risposta al primo dei quesiti in esame.

Infatti, in ordine all’ambito applicativo delle nozioni di “erede” (comma 2 dell’art. 18) e “successore a titolo universale o particolare” (comma 3 della citata norma) la Corte accede alla rigorosa prospettazione portata avanti già nella sentenza n. 579/2016 e fatta propria anche nell’ordinanza di rimessione.

Si afferma, infatti, con chiarezza che le citate definizioni, cristallizzate nell’art. 18 del decreto 159/2011, sono “*quelle proprie del codice civile*”, senza dare ingresso ad alcuna anomala figura di “*erede o successore di fatto*”.

Il Legislatore, si osserva, ha operato un consapevole richiamo a termini e istituti che trovano specifica definizione nella pertinente disciplina civilistica, escludendosi ogni possibilità di **interpretazioni estensive o analogiche**.

¹³ In tal senso SSUU, n. 4880 del 26 giugno 2014, Spinelli, Rv. 262604. Del resto, tale finalità è stata ritenuta dalla Consulta in linea con il quadro dei principi delineato nella Carta Costituzionale, cfr. Corte Costituzionale, n. 21 e n. 216/2012.

Tale precisazione, tuttavia, consente alla Corte di impostare il problema con un ragionamento stringente: in sostanza, premessa un'accezione rigorosamente "testuale" delle categorie dei successori di cui all'art. 18, la questione si sposta e può essere risolta non già attraverso un (indebito, secondo la Corte) ampliamento delle categorie personologiche dei soggetti qualificabili come "successori a titolo universale o particolare" alla stregua del Codice Antimafia, bensì chiarendo che da tale impostazione non discende alcun ostacolo alla possibilità di estendere l'azione patrimoniale ai beni fittiziamente intestati dal proposto, in vita, a terzi diversi da costoro.

In ciò si coglie il punto nodale dell'argomentare e in ciò le Sezioni Unite si discostano dalla sentenza n. 579: la limitazione delle nozioni di "erede" e "successore" a quelle di matrice civilistica non si traduce affatto in una limitazione dell'oggetto della confisca di prevenzione, né dell'area di operatività della relativa azione.

In altre parole, l'art. 18 trova la sua *ratio* unicamente nell'esigenza di individuare (in modo certo e prevedibile, mediante il rinvio alle categorie proprie del diritto civile) un contraddittore valido sul tema dell'accertamento della pericolosità del *de cuius*, ma da esso non derivano limitazioni in punto di confiscabilità dei soli beni ricevuti dagli eredi.

All'interrogativo se, a seguito dell'azione di prevenzione patrimoniale proseguita o esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca abbia ad oggetto solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ovvero possa riguardare anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità del *de cuius*, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, le Sezioni Unite hanno risposto che la **confisca può riguardare anche i beni che erano nella disponibilità del *de cuius*, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.**

È stata, quindi, accolta sul punto l'interpretazione proposta nell'ordinanza di rimessione, disinnescando in tal modo il rischio di un effettivo e serio depotenziamento del descritto strumento di contrasto ai patrimoni criminali, conseguenza della delimitazione concettuale tratteggiata dal richiamato arresto della Sesta Sezione.

Le ragioni di tale soluzione, che appare assolutamente ragionevole e condivisibile, vengono rinvenute *in primis* nella rilevanza nella materia in analisi di una nozione assai ampia di disponibilità del bene passibile di ablazione (sia diretta che indiretta, ai sensi degli artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, del Codice Antimafia), cui fa da contraltare un'interpretazione giurisprudenziale sempre più tesa verso l'affermazione di una **generale confiscabilità dei beni del *de cuius* pericoloso**, che risultino connotati da uno stigma tendenzialmente indipendente dalla persistenza in vita del potenziale destinatario della misura di prevenzione¹⁴.

La *disponibilità* rilevante nel sistema prevenzionale coincide, come visto, con la signoria di fatto sulla *res*, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato con l'ulteriore, logico corollario che – se a una di tali categorie vuol farsi

¹⁴ Cfr. in tal senso la già citata sentenza delle SSUU n. 4880/2014, Spinelli.

proprio riferimento – il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 c.c.¹⁵.

Ne consegue che, nel caso di specie, la ragione giustificativa della confisca sarà individuata nel fatto che il compendio di beni di cui i congiunti del *de cuius* risultavano avere la formale titolarità proveniva dall'accumulo di risorse di illecita origine da parte del soggetto proponibile, sì da fondare la presunzione che egli ne fosse stato sino alla morte l'effettivo *dominus*, disponendone liberamente e consentendone l'uso (direttamente o indirettamente) a costoro quali fittizi intestatari, ma in realtà operanti come fiduciari nella detenzione di beni entrati *iure successorio* nel loro patrimonio a seguito del decesso della persona a essi evidentemente legata da strettissimi vincoli familiari.

Nello stesso sistema del diritto civile, del resto, l'erede succede nel possesso del defunto, che continua nell'erede con effetto dal momento dell'apertura della successione (art. 1146 c.c.) e con i medesimi caratteri che connotavano la signoria di fatto esercitata dal *de cuius*, con la conseguenza che se il defunto era possessore di mala fede, tale viene reputato l'erede, quand'anche questi ignori di ledere l'altrui diritto¹⁶.

Altro elemento che le Sezioni Unite espongono a sostegno della soluzione adottata è individuabile nell'ampia estensione dei **poteri di indagine** funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali *ex art. 19* del Codice Antimafia: la disposizione consente, infatti, un'attività investigativa sostanzialmente a forma libera e senza limiti temporali, che può essere svolta nei confronti di tutti coloro che possano assumere la qualità di "terzo intestatario".

Ne consegue che le finalità e l'ampia portata dei contenuti dell'azione patrimoniale di prevenzione non presuppongono, ai fini della confisca, il preventivo transito (temporaneo) dei cespiti all'interno del patrimonio ereditario, né possono subire limitazioni di ordine soggettivo sul piano del contraddittorio, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra destinatari formali dell'azione (i successori *ex art. 18*) e i titolari dei diritti sui beni passibili di ablazione.

Quanto al secondo profilo di indagine (se costituisca condizione di validità della confisca la declaratoria di nullità degli atti di disposizione prevista dall'art. 26 comma 1) le Sezioni Unite hanno parimenti confermato la prospettazione del collegio remittente, dando **risposta negativa al quesito** e affermando che l'omessa declaratoria di nullità costituisce un'inosservanza cui il giudice può rimediare, anche di ufficio, con la procedura di **correzione di errore materiale**, e non invece un requisito necessario per poter procedere all'ablazione.

Si è anche in questo caso esclusa la possibilità di enucleare in via di interpretazione un ulteriore presupposto della confisca di prevenzione: in termini molto netti si è affermato che "*sotto nessun profilo appare possibile rintracciare*" nella formulazione del citato articolo 26, "*la presenza di un elemento normativo cui condizionare in senso pregiudiziale la validità dell'ablazione del bene apparentemente riconducibile al terzo*",

¹⁵ Cfr. Sez. I, n. 11732 del 09/03/2005, dep. 24/03/2005, Rv. 231390; v., inoltre, Sez. I, n. 5263 del 25/09/2000, dep. 25/10/2000, Rv. 217187.

¹⁶ Il principio è stato enunciato in Cass. Pen. Sez. VI, n. 10153 del 18 ottobre 2012, dep. il 4 marzo 2013, Coli.

aggiungendo che la tesi della pregiudizialità, oltre a non mostrare alcun aggancio testuale, non trova seguito né in dottrina, né in giurisprudenza.

Non si tratta, quindi, di una condizione di validità della misura patrimoniale, bensì di una sua conseguenza, preordinata a **finalità di certezza pubblica** e stabilizzazione dei rapporti giuridici.

Il giudice è comunque tenuto a dichiarare la nullità, al ricorrere dei presupposti di legge e al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale¹⁷, ma l'omessa declaratoria è priva di sanzioni processuali e non produce vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 e ss. c.p.p.¹⁸.

La citata omissione è peraltro rimediabile attraverso lo strumento, anche ufficioso, della **correzione di errore materiale**¹⁹.

La Corte si sofferma, poi, su un ulteriore aspetto interessante e su di esso prende posizione con un'affermazione di notevole forza: nell'ipotesi in cui il successore abbia trasferito beni del *de cuius* a terzi, infatti, occorre distinguere a seconda che si tratti di un'intestazione fittizia (nel senso che il trasferimento occulto l'intenzione di conservare la disponibilità del cespite, sottraendolo alla confisca), nel qual caso potrà operare il disposto dell'art. 26, comma primo, con conseguente nullità dell'atto e possibilità di apprendere il bene, ovvero che il successore abbia realmente voluto dismettere il bene, cedendolo a un terzo di buona fede.

In questa ultima evenienza, sostengono le SSUU, la fuoriuscita del bene dal compendio nel quadro di una regolare e lecita operazione negoziale "*ne recide radicalmente il rapporto con la sua originaria provenienza illecita*", impedendone così la confisca.

L'unico strumento di intervento, in tal caso, è rappresentato dalla possibilità di estendere il meccanismo della **confisca di prevenzione per equivalente**, ex art. 25 del Codice Antimafia, anche ai successori del proposto, interpretazione questa che trova, peraltro, un aggancio nelle considerazioni espresse nella *Relazione ministeriale* illustrativa del decreto n. 159/2011.

Su tale peculiare istituto si tornerà in seguito.

Infine, in ordine al terzo aspetto analizzato innanzi, la Corte aderisce alla tesi secondo la quale gli **atti di disposizione** considerati dall'art. 26, comma 2, **sono "esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto"**, interpretando detta norma in modo coerente con il dettato testuale e ponendosi, così, nel solco interpretativo delle decisioni²⁰ secondo le quali il meccanismo presuntivo in esame non può automaticamente allargarsi fino a ricomprendere ogni sequela di atti traslativi la cui

¹⁷ Già in tal senso Cassazione Penale, Sez. V, n. 18532 del 19 dicembre 2012, Vitale; Sez. VI, n. 1268 del 30 ottobre 2013, Nicastri.

¹⁸ In tal senso Cass. Pen. Sez. VI, n. 10153/2013, Coli.

¹⁹ Si veda la già citata sentenza n. 10153, Coli.

²⁰ Si veda ad es. Cass. Pen. Sez. VI, n. 10153/2013, Coli, in cui è stata posta in dubbio l'operatività del citato criterio presuntivo in ordine al duplice passaggio traslativo concernente l'intestazione di beni che i successori del soggetto pericoloso avevano ricevuto non già per via ereditaria, bensì in donazione dal coniuge di costui nel biennio antecedente alla formulazione della proposta e, comunque, prima della morte della persona "proponibile".



4/2017

causa illecita non emerga con certezza da un intervento posto in essere, nell'arco temporale ivi considerato, dal soggetto nei cui confronti la confisca avrebbe potuto essere disposta.

Prendendo le mosse ancora una volta dalla ricostruzione della *ratio* dell'istituto (individuata nell'**agevolazione del procedimento probatorio** che il giudice deve seguire nell'accertamento dell'indebito arricchimento del soggetto pericoloso) e in considerazione del suo tenore letterale, che appare chiaramente circoscritto alla relazione che avvince i soggetti colà indicati e il proposto, la Corte afferma la portata eccezionale della norma in analisi, escludendo la possibilità di una sua estensione anche nei riguardi dei successori.

In effetti, interpretazioni analogiche o estensive provocherebbero il trasferimento al rapporto tra l'erede e i suoi stretti congiunti di quella **presunzione di fittizietà dell'intestazione** che il Legislatore ha inteso tipizzare e parametrare in funzione delle persona del proposto e della sua accertata pericolosità sociale; il successore, al contrario, non può essere a sua volta sospettato di una generale intenzione elusiva in quanto egli si trova coinvolto nel procedimento patrimoniale non già perché pericoloso (come invece il *de cuius*), bensì solo per effetto del dato oggettivo del suo *status* di erede.

La non operatività della presunzione di fittizietà delle intestazioni e dei trasferimenti operati in favore dei terzi comporta, in conclusione, l'applicazione delle regole generali di formazione della prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al proposto, secondo gli *standards* disegnati dagli articoli 20 e 24 del Codice Antimafia²¹.

6. Conclusioni.

Tirando le fila del complesso ragionamento seguito dalla Suprema Corte, non può che osservarsi come la sentenza in analisi affronti con encomiabile chiarezza di ragionamento una serie di quesiti complessi e fittamente tra loro intrecciati, giungendo a soluzioni che rappresentano un giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire la tenuta e l'efficacia del sistema prevenzionale patrimoniale e la necessità di non comprimere in modo eccessivo i diritti dei soggetti diversi dal proposto che, in ragione delle loro relazioni con costui (e ciò vale sia per i suoi successori che per i terzi intestatari, che da lui abbiano ricevuto beni passibili di confisca), si trovino coinvolti nel procedimento in esame.

Si osserva, infatti, come la Corte abbia, in relazione a taluni aspetti problematici, privilegiato un'interpretazione rigorosa e aderente alla lettera della norma, escludendo

²¹ Del resto, già Cass. Pen. n. 1268/2014, cit., aveva chiarito che il circoscritto ambito di applicazione delle presunzioni stabilite dall'art. 26, comma 2, non comporta che – al di fuori dei presupposti di funzionamento di tali regole – i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati siano circostanze prive di sensibile rilievo nell'ottica della declaratoria di nullità motivata dalla fittizietà, ma significa solo che le stesse, lungi dal giustificare l'inversione probatoria imposta *ex lege*, "finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione dell'interposizione senza che operi la presunzione di legge".

ogni possibile interpretazione estensiva o analogica: si vedano in tal senso le soluzioni fornite in punto di interpretazione dell'ampiezza della nozione di "successori a titolo universale o particolare" di cui all'art. 18 del Codice Antimafia, nonché in ordine alla limitazione della presunzione di fittizia intestazione di cui all'art. 26, comma 2, ai soli atti posti in essere dal proposto.

Altrove, invece (e si tratta, ad avviso di chi scrive, di questioni di ben maggiore momento, in quanto destinate a riverberarsi nella quotidiana prassi dell'interprete), le Sezioni Unite hanno ragionato tenendo conto della *ratio* e delle specifiche finalità della prevenzione patrimoniale, respingendo con ineccepibile coerenza logica ogni tentativo di depotenziarne gli strumenti.

In questa direzione vanno le conclusioni raggiunte in tema di **assenza di pregiudizialità, rispetto alla confisca, della previa declaratoria di nullità** degli atti di disposizione di cui all'art. 26, comma 2, citato, ma soprattutto (giacché questo rappresentava probabilmente il profilo di maggiore difficoltà interpretativa) in riferimento all'esclusione di qualsivoglia limitazione – nella lettera della legge, in dottrina e in giurisprudenza – dell'oggetto dell'azione di prevenzione patrimoniale ai soli beni ricevuti in successione dagli eredi, potendo la stessa essere esperita anche sui cespiti che il proposto abbia fittiziamente intestato in vita a terzi non rientranti nel novero dei successori.

Passaggio inscindibilmente connesso con questo è la qualificazione dell'art. 18 del Codice Antimafia quale **norma di contenuto prettamente processuale**, funzionale cioè non già a delimitare l'oggetto dell'ablazione di prevenzione, ma unicamente a individuare in termini di ragionevole certezza un valido contraddittore nel procedimento finalizzato alla confisca.

Giova, peraltro, osservare che a sostegno di tale interpretazione militavano anche le conclusioni raggiunte dalla stessa giurisprudenza di legittimità in ordine all'ipotesi di **rinuncia all'eredità** da parte dei successori del soggetto pericoloso; evenienza, questa, in cui costoro sono stati comunque considerati "parte" del procedimento, sganciando così la loro posizione da quella sostanziale di erede effettivo e dall'arricchimento a ciò conseguente, mediante il transito nel loro patrimonio dei beni del *de cuius*.

La Suprema Corte, infatti, ebbe modo di pronunciarsi in ordine alla questione proposta dai successori di soggetto pericoloso che avevano subito la confisca dei beni ricevuti da questi e (all'indomani dell'esecuzione del sequestro e quindi oltre i termini di legge) avevano rinunciato all'eredità: sul punto la Corte osservò che la proposta formulata ai sensi dell'art. 18, comma 3, era stata (correttamente) indirizzata a soggetti titolari della legittimazione passiva nonostante la rinuncia, che andava in questo caso considerata inefficace²².

Ancora, a sostegno del carattere processuale della disposizione citata, è utile richiamare un altro precedente della cassazione, ove era stata ritenuta legittima la confisca di beni pervenuti ai successori non per via ereditaria, ma in **donazione dal coniuge del pericoloso**.

²² Cfr. Cass. Pen Sez. VI, n. 10153 del 4 marzo 2013, Coli.

In tale ipotesi²³ il procedimento di prevenzione patrimoniale era stato iniziato nei confronti dei successori, entro i cinque anni dal decesso del pericoloso, e aveva avuto a oggetto beni che costoro avevano ricevuto non già per via ereditaria, bensì in donazione *pro indiviso* dalla coniuge del proposto (che era anche la loro madre) nel biennio antecedente la formulazione della proposta di misura di prevenzione e, comunque, prima della morte del soggetto “proponibile”.

Era, quindi, evidente lo scollamento tra la “veste” processuale dei successori *ex art. 18* (nozione da intendersi in modo restrittivo, come sottolineato nella sentenza in commento) e l’ambito oggettivo entro il quale può operare l’ablazione di prevenzione.

L’enunciato testé richiamato è anche pertinente a sostegno della non necessità della previa declaratoria di nullità degli atti di trasferimento, avendo in quell’occasione la Suprema Corte affermato che non opera, in questi casi, la presunzione di fittizia intestazione²⁴.

Può, dunque, affermarsi che la pronuncia in commento, ponendosi nel solco ermeneutico già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità su alcuni dei temi oggetto di valutazione, presenta tuttavia l’indiscutibile pregio di aver risolto in modo chiaro taluni problemi interpretativi che si erano posti di frequente all’interprete.

6.1. La confisca di prevenzione per equivalente: cenni de jure condendo.

Merita, infine, attenzione quella che, ben lungi dal rappresentare un mero *obiter dictum* da parte della Suprema Corte, si presenta come un’affermazione densa di rilevanti conseguenze pratiche: il riferimento è alla possibilità di applicare l’istituto della **confisca di prevenzione per equivalente**, *ex art. 25* del Codice Antimafia, in presenza di condotte di intestazione fittizia operate non già dal *de cuius*, bensì dal suo successore.

Nella giurisprudenza di merito²⁵ si era talvolta sostenuta la tesi negativa, motivando tale convincimento con il fatto che il citato articolo 25 menziona soltanto la “*persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione*”, espressione che andrebbe riferita, appunto, esclusivamente al proposto per l’applicazione della misura personale o patrimoniale – seppur deceduto – e non anche ai suoi eredi o aventi causa.

Corollario dell’adesione a tale prospettiva ermeneutica²⁶ era stato l’auspicio di un’ulteriore riforma legislativa che prevedesse in maniera esplicita l’estensione della norma nei confronti degli eredi del proposto.

Tuttavia, in senso contrario all’orientamento da ora citato deve osservarsi che l’espressione usata dall’articolo 25, laddove si riferisce alla “*persona nei cui confronti è*

²³ Cass. Sez. VI, n. 10153/2013, Coli.

²⁴ arg., in tal senso, *ex Sez. 2*, n. 6977 del 09/02/2011, dep. 23/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, dep. 27/08/2004, Rv. 229726- Sez 1, n. 43046 del 15/10/2003, dep. 11/11/2003, Rv. 226610.

²⁵ Cfr. decreto del Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione di misure di prevenzione, del 15 luglio 2011, inedito.

²⁶ In tal senso, MENDITTO, *Commento organico, articolo per articolo, al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, Edizioni Simone, 2011, p. 97.

proposta la misura di prevenzione”, non può non essere coordinata con il precedente articolo 18 che, come visto, amplia indiscutibilmente la nozione di *persona proposta*, distinguendo in maniera non casuale tra soggetto nei cui confronti la proposta – chiaramente solo sul versante patrimoniale – può essere avanzata (il successore) e soggetto nei riguardi del quale la misura – sia personale che patrimoniale – avrebbe potuto essere disposta²⁷.

La *ratio* della disposizione – finalizzata per un verso a garantire l’efficacia dell’ablazione patrimoniale a fronte di condotte elusive del proposto e, per altro verso, a garantire una qualche tutela dei terzi di buona fede coinvolti nel trasferimento di beni confiscabili – giustifica questa seconda, e più ampia, interpretazione che, peraltro, appare aderente al sistema, al di là della mera formulazione testuale dell’articolo 25.

L’*esegesi* proposta dalla Suprema Corte nella sentenza in commento è, peraltro, in linea con le più recenti proposte di modifica del Codice Antimafia.

Il tema da ultimo esaminato impone, infatti, un rinvio al disegno di legge di riforma del decreto legislativo n. 159/2011 da ultimo approvato dalla Camera dei Deputati (cd. Atto Camera n. 1039), dal 27 settembre 2016 in corso di esame in Commissione (cd. Atto Senato n. 2134).

Il testo, mentre non apporta novità in punto di applicabilità – in linea generale – delle misure di prevenzione patrimoniali in danno degli eredi del soggetto pericoloso (l’art. 18 del Codice Antimafia non è, infatti, interessato da alcuna interpolazione), né in tema di intestazione fittizia dei beni, tende invece a ridisegnare l’istituto della confisca di prevenzione per equivalente, lambendo così anche i profili concernenti la posizione dei successori del proposto.

Viene, in effetti, riscritto l’art. 25 d.lgs n. 159/2011, svincolando il sequestro (e la confisca) per equivalente dagli atteggiamenti soggettivi (dispersivi dei beni) del proposto previsti dal testo vigente.

Le misure patrimoniali risultano, peraltro, ancorate agli ordinari presupposti delle forme di confisca per equivalente previste in sede penale (comma 1), con l’opportuna specificazione dell’applicabilità anche agli eredi (comma 2)²⁸.

Dunque, *“Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni ... perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2. Nei casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto»*.

Una prima lettura del testo della novella consente di enucleare tre punti di particolare interesse: in primo luogo, l’espunzione dal tessuto delle condotte dispersive del proposto, in secondo luogo l’inserimento della locuzione *“beni di valore equivalente*

²⁷ Sul tema si veda anche CASELLA-FORTE, *La confisca per equivalente: analisi di un dirompente strumento di contrasto ai patrimoni criminali*, in *Cassazione Penale*, 2015, 1.

²⁸ Si veda, sul tema, F. MENDITTO, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Milano, 2015, 123, 129.



4/2017

di legittima provenienza” e in terzo luogo l’espressa estensione della fattispecie alle condotte dei successori del proponibile pericoloso.

Un ulteriore punto rilevante attiene all’irretroattività della fattispecie, come meglio si vedrà innanzi.

Si osserva che il d.d.l. in analisi ha, quindi, esplicitamente esteso l’istituto anche ai successori del *de cuius* pericoloso, seguendo l’impostazione prevalente in giurisprudenza che, peraltro, è stata ribadita anche nella pronuncia delle Sezioni unite in commento.

Altro dato rilevante è da individuare nella scelta legislativa di indicare, in maniera espressa, che i beni passibili di apprensione per equivalente debbano essere “di legittima provenienza”, soluzione anche questa cui, peraltro, era pervenuta la prevalente giurisprudenza già nel silenzio, sul punto, della legge vigente.

Ciò in quanto pare evidente che siano suscettibili di confisca *ex art.* 25 del Codice Antimafia soltanto *res* che non siano già tali alla stregua delle ordinarie fattispecie di sequestro/confisca di prevenzione perché costituenti frutto o reimpiego di risorse di provenienza illecita.

Invero, deve osservarsi che – secondo le regole paradigmatiche della confisca di prevenzione – il denaro o i beni ottenuti in seguito al trasferimento al terzo incolpevole potrebbero comunque, essere appresi senza ricorrere alla confisca per equivalente in quanto, se derivanti dal trasferimento di un bene avente origine illecita, dovrebbero rientrare nella categoria dei beni confiscabili in qualità di *reimpiego*; il ricorso alla confisca per equivalente è chiaramente ultroneo e inutile in tali ipotesi, oltre che incompatibile con i principi del *ne bis in idem* e di proporzione.

Quindi, l’oggetto di questa particolare forma di confisca va, anche nel silenzio della legge attualmente in vigore, individuato in quei beni che non siano, comunque, diretta derivazione dell’alienazione del cespite al terzo di buona fede e che, altrimenti, sarebbero pacificamente confiscabili nelle forme ordinarie dell’ablazione di prevenzione proprio in quanto qualificabili come *reimpiego* del frutto dell’attività illecita del proposto.

La *ratio* di tale fattispecie, di particolare severità, va probabilmente individuata per un verso nella volontà del Legislatore di sottrarre i beni non per la loro pericolosità “intrinseca”, vale a dire in qualche maniera connessa alla persona portatrice di pericolosità che li ha accumulati, bensì al fine di impedire l’illecito arricchimento dell’organizzazione criminale e, quindi, l’infiltrazione criminale nell’economia (nonché nella funzione di frustrare qualunque manovra fraudolenta volta a sottrarre il patrimonio illecito).

Rileva pure, per altro verso, l’intento di non pregiudicare eccessivamente i terzi di buona fede che abbiano ottenuto dal proposto il trasferimento di un bene spostando su di loro il rischio dell’ablazione ma, al contrario, mantenendolo comunque sul proposto che risponderà con altre risorse – come si è detto, di lecita provenienza – delle sue condotte *ante* sequestro.

Senza dubbio la disposizione mira, più in generale, a salvaguardare la certezza e l’affidabilità delle transazioni e dei rapporti commerciali, impedendo che le stesse vengano revocate o dichiarate nulle (salve le ipotesi normativamente previste) in caso di

concorso sullo stesso bene di misure di prevenzione patrimoniali e proteggendo il terzo dall'eventualità di dovere restituire il cespite acquistato in buona fede dal proposto.

Altro punto interessante del disegno di legge testé citato è l'affermazione secondo cui, ai sensi dell'art. 31, comma 3, la nuova disposizione non si applica alle proposte presentate prima dell'entrata in vigore della legge; evidentemente, la natura "sanzionatoria" della confisca per equivalente comporta la sua **irretroattività**, opportunamente disciplinata con riferimento alla data di presentazione della proposta.

I lineamenti propri della confisca per equivalente, e soprattutto la recisione del vincolo di pertinenzialità e accessorietà rispetto ai profili soggettivi della responsabilità da reato (per quanto attiene alle ipotesi di confisca per equivalente previste da leggi penali incriminatrici) e della pericolosità sociale attuale (in riferimento alle fattispecie prevenzionali disciplinate dal Codice Antimafia), avevano invero determinato il sorgere di un orientamento interpretativo²⁹ volto a riconoscere alla citata confisca natura di **sanzione penale**, con la conseguente operatività nei suoi confronti della regola codicistica dell'irretroattività; di segno opposto era la tesi secondo la quale la confisca per equivalente andrebbe, al contrario, qualificata come una **misura di sicurezza**, dal che discenderebbe l'applicabilità alla stessa dei principi di cui all'art. 200 c.p.³⁰.

Più specificamente, in tema di confisca di prevenzione per equivalente la Suprema Corte aveva ritenuto non applicabile la disposizione di cui all'articolo 25 (nella formulazione previgente dell'art. art. 2 *ter*, comma 10, della legge n. 575/65, aggiunto dal cd. "Primo pacchetto sicurezza" del 2008) ai beni appresi nell'ambito di una procedura iniziata prima dell'entrata in vigore della norma in questione: ciò avuto riguardo proprio alla natura spiccatamente sanzionatoria della predetta forma di confisca, tale da impedire l'applicabilità alla misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.

La Corte europea dei diritti dell'uomo aveva, a sua volta, chiarito che la necessità di scongiurare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli **artt. 6 e 7 CEDU** riservano alla "materia penale" comporta che la distinzione relativa alla natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione si fondi non solo sul criterio della qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, ma anche su altri due

²⁹ Cass. Pen., sez. un., 25 ottobre 2005, n. 41936, cit., ma anche Cass. Pen., sez. II, 8 maggio 2008, n.21566, in CED rv. 240910; Cass. Pen. Sez. III, 24 settembre 2008, n. 39173, CED. Rv. 241034.

³⁰ Di recente anche la giurisprudenza di legittimità pare orientata verso il riconoscimento della generale natura sanzionatoria dell'istituto in tema di reati tributari, si è, infatti, osservato che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto di confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura "eminentemente sanzionatoria" che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'articolo 200 c.p. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e possono essere, quindi, retroattive.

Con riferimento alla confisca di valore prevista per il reato di usura (art. 644 c.p., ultimo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 108/1996) cfr. Cass. Pen. Sez. II, 5 aprile 2002, n.18157, Stangolini, in Riv. Pen., 2002, 912, che ha qualificato il provvedimento ablativo quale mera ipotesi speciale di misura di sicurezza, con conseguente applicabilità dell'art. 200 c.p.

parametri, costituiti dall'ambito di applicazione della norma che lo preveda e dallo scopo della sanzione.

Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava pertanto il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto: nel nostro ordinamento l'art.25 Cost., comma 2, attesa l'ampiezza della sua formulazione ("*nessuno può essere punito...*"), può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio che non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza) è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato.

Pertanto, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio a un'ipotesi di confisca per equivalente³¹.

Il delineato approdo esegetico³² è confortato da ulteriori decisioni della Consulta da cui si ricava che, "*per le misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse*"³³ e che il principio generale per il quale deve essere la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire è sempre "*ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25 Cost., comma 2*"³⁴.

In tale contesto – secondo il citato orientamento – è possibile affermare che la confisca di prevenzione per equivalente, che può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del proposto, neppure hanno alcun collegamento diretto con le singole condotte rivelatrici di pericolosità sociale³⁵ e la cui *ratio* è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa (anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale), nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, assume i tratti distintivi di una vera e propria **sanzione**³⁶ tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.³⁷.

Peraltro, giova sottolineare che il tema dell'applicabilità retroattiva della confisca di prevenzione è stato risolto in modo differente, quanto alla confisca "ordinaria", in un fondamentale arresto della Suprema Corte, risalente a pochi anni addietro.

Con sentenza del 26 giugno 2014 le Sezioni Unite hanno, infatti, deciso la questione se, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (convertito

³¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza n. 307/1995, *Welch v. Regno Unito*

³² La tesi è stata esposta in Cass. Pen. n. 14044 del 25 marzo 2013, *Occhipinti*.

³³ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 447 del 1988; ordinanza 20 novembre 2009, n.301

³⁴ Corte Cost. sent. sentenza n. 78 del 1967

³⁵ Sez. Un. 22 novembre, 22 novembre 2005, n. 41936.

³⁶ Sez. Un. 2 luglio 2008, n. 26654; Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691 del 25/06/2009.

³⁷ Cass. Pen. Sez. I, n. 11768 del 28 febbraio 2012, *Barilari*.



4/2017

dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2 *bis* della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione potesse essere ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi, a essa fosse applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all'art. 200 cod. pen.

La risposta è stata affermativa, nel senso cioè di confermare l'orientamento secondo il quale la confisca di prevenzione ha natura di misura di sicurezza e non già di sanzione e, di conseguenza, in relazione ad essa operano i principi di cui all'art. 200 c.p.

Tale decisione³⁸ si è posta su una linea di continuità con il consolidato orientamento tracciato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18/96, Simonelli, secondo il quale l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima per l'appartenenza del titolare ad associazioni di tipo mafioso sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati a incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a questi lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che si trovi a farne in qualche modo uso.

Ciò non vale, tuttavia, per la confisca di cui all'art. 25 che, per le sue precipue caratteristiche, innanzi analizzate, non è destinata ad operare retroattivamente.

³⁸ Cass. Pen. SSUU, sentenza n. del 26 giugno 2014 n. 4880 (depositata il 2 febbraio 2015) Pres. Santacroce – Est. Bruno; si veda anche Cass. Pen. n. 39204/2013, Ferrara. Sul tema, si veda anche C. FORTE, *L'applicabilità retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali: dalle Sezioni unite nulla di nuovo sul fronte della natura preventiva della confisca, molto di nuovo su tutto il resto, nota a Cass. Pen. SSUU n. 4880/14*, in *Nel Diritto*, numero 4/15.